



I.I.S. "DAMIANI ALMEYDA - CRISPI"

Liceo **Artistico**
Istituto Tecnico **Economico**



sito web: www.iisdamianialmeyda-crispi.edu.it

Largo Mineo, 4 - 90145 Palermo
Tel. +390916822774
mail: pais03200d@istruzione.it
Pec: pais03200d@pec.istruzione.it
Cod.Mecc. pais03200d -CF: 97291560825

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione scolastica di ogni ordine e grado (d.lgs. 16/4/1994 n. 297).

Visto lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (d.P.R. 24/6/1998 n. 249 e successive modificazioni e integrazioni).

Sentito il parere del Collegio dei docenti

Il Consiglio d'Istituto, riunitosi il 27/11/2023, con delibera n. 80 adotta il seguente

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Premessa

Il presente Regolamento, frutto della collaborazione di tutte le componenti scolastiche, redatto nella sua stesura definitiva dal Consiglio d'Istituto, nasce dalla consapevolezza che le regole, democraticamente proposte e condivise, siano da intendersi come un diritto-dovere di ciascuno e risultino altresì strumenti funzionali all'efficienza di una comunità, in cui ognuno svolga il suo ruolo, assumendo le rispettive responsabilità.

Il rispetto per la persona e la tutela di tutto ciò che è patrimonio comune, sono i principi fondamentali cui si ispira.

L'osservanza di tale regolamento è indispensabile per la civile convivenza e per la valorizzazione della nostra istituzione scolastica che vuole crescere verso traguardi umani e culturali sempre più elevati.

Il presente Regolamento, nei punti che riguardano dirigente scolastico, docenti e personale ATA rimanda alle norme previste dallo Stato e dai rispettivi contratti di lavoro.

Art. 1 - Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali

1. La convocazione ordinaria degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso - non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni. In caso di urgenza i tempi di preavviso possono essere ridotti, ma non inferiori a ventiquattro ore.

2. La convocazione deve essere effettuata mediante apposita circolare;

3. La convocazione deve indicare:

- a. gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale e l'indicazione della documentazione relativa, che deve essere resa disponibile contestualmente. L'ordine del giorno degli argomenti è determinato dal presidente, esaminate anche le eventuali proposte pervenute dai componenti. Durante la seduta si può chiedere che uno specifico argomento venga iscritto all'o.d.g. di una successiva convocazione. La richiesta si considera approvata se votata a maggioranza semplice;
- b. l'ora di inizio e la prevista ora di conclusione.

4. Di ogni seduta dell'organo viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate. Il verbale viene redatto in forma sintetica dal segretario. In esso vengono riportate secondo l'ordine di trattazione le proposte, i risultati delle votazioni e le delibere approvate.

Chi desidera far riportare testualmente a verbale il proprio intervento è tenuto a dare lettura delle proprie dichiarazioni, se precedentemente preparate, e a consegnare il testo scritto al verbalizzante entro la fine della seduta. In alternativa può chiedere di dettare testualmente una propria dichiarazione personale.

La verbalizzazione della seduta precedente viene messa a disposizione dei componenti almeno tre giorni prima della seduta successiva.

I lavori si aprono con l'approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale si intende per letto, a meno che anche un solo componente ne richieda la lettura in tutto o in parte. In sede di approvazione del verbale è consentito prendere la parola solo per chiedere chiarimenti o proporre rettifiche. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. La rettifica è approvata se non vi sono opposizioni alla stessa. In caso contrario sono ammessi un intervento favorevole e uno contrario alla proposta, ciascuno non superiore a tre minuti: successivamente il presidente pone in votazione la proposta di rettifica.

Il presidente pone quindi in votazione il testo integrale del verbale comprensivo dalle eventuali rettifiche. Votano coloro che hanno preso parte alla seduta verbalizzata.

5. Per illustrare ciascun argomento da trattare sono destinati 10 minuti, così come ai presentatori di relazioni, progetti, proposte.

6. Aperta la discussione il presidente concede la parola ai componenti secondo l'ordine delle richieste di intervento.

7. Il tempo massimo normalmente previsto per ogni intervento è di 5 minuti. È fatta salva la facoltà dell'organo collegiale di accordare un tempo maggiore per singolo intervento.

8. Nel corso del dibattito, al presidente, ai relatori ed ai presentatori di proposte, al fine di fornire eventuali chiarimenti, viene accordata la parola per ulteriori 5 minuti.

9. Le richieste di intervento per richiamo all'O.d.G., all'osservanza del presente regolamento o ad altre norme hanno la precedenza ("mozioni d'ordine"). Ove ne sussistano le condizioni, può essere richiesta la parola per "fatto personale". Per questi interventi sono previsti al massimo 3 minuti.

10. Non è consentito interrompere l'oratore, spetta tuttavia al presidente farlo per ricondurre la discussione entro i limiti dell'argomento in esame.

11. Al termine della discussione di ciascun argomento sul quale si deve deliberare, il presidente elenca le proposte presentate per iscritto da votare. Ove siano presenti emendamenti, la relativa votazione deve precedere quella delle proposte integrali a cui si riferiscono. La votazione degli emendamenti avviene con il seguente ordine:

- emendamenti soppressivi;
- emendamenti sostitutivi;
- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi.

Si vota da ultimo sull'intera proposta, comprensiva degli emendamenti eventualmente approvati. Eventuali altre proposte sul medesimo punto devono essere votate in alternativa. Qualora vengano presentate più di due proposte e nessuna raggiunga la maggioranza semplice, si procederà al ballottaggio tra le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti o all'accorpamento delle proposte presentate.

Prima della votazione due componenti dell'organo collegiale (uno a favore ed uno contro), possono chiedere la parola per dichiarazioni di voto. Tempo massimo previsto 5 minuti per ogni dichiarazione.

12. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale il voto del presidente. Le votazioni avvengono per alzata di mano o su moduli web. Su richiesta del presidente o di almeno cinque aventi diritto si procede per appello nominale. La verifica del voto per alzata di mano o per appello nominale è effettuata dai tre componenti. Lo spoglio delle schede e la verifica del voto a scrutinio segreto sono effettuati da tre scrutatori.

La deliberazione è immediatamente esecutiva dopo il voto e non a seguito dell'approvazione del verbale della seduta in cui è stato espresso il voto.

Al termine del voto su una proposta di delibera non è possibile intervenire sulla stessa per alcun motivo.

13. Le votazioni inerenti persone avvengono a scrutinio segreto mediante scheda. Ogni votante può esprimere preferenze sino ad un massimo di due terzi dei componenti da eleggere. A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano d'età.

Art. 2 - Programmazione delle attività degli organi collegiali

1. Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Art. 3 - Svolgimento coordinato dell'attività degli organi collegiali

1. Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

Art. 4 - Convocazione del consiglio di classe

1. Il consiglio di classe è convocato dal dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente.

Art. 5 - Convocazione del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è convocato dal dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 6 - Convocazione del consiglio di istituto

1. Il consiglio di istituto è convocato dal presidente del consiglio stesso.
2. Il presidente del consiglio è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso, in tal caso il presidente deve procedere alla convocazione rispettando i tempi e l'ordine del giorno contenuto nella richiesta.
3. Alle sedute del consiglio di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio.

Art. 7 - Pubblicità degli atti del Consiglio d'istituto

1. La pubblicità degli atti del consiglio di istituto, disciplinata dall'art. 43 del d.lgs. n. 297/1994, avviene mediante affissione all'albo dell'istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso.
2. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 15 giorni.
3. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria e - per lo stesso periodo - sono esibiti a chi ne abbia interesse ai sensi della l. n. 241/1990 e ss. mm. e ii.
4. La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al dirigente scolastico dal segretario del consiglio; il dirigente scolastico ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.
5. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 8 - Funzionamento dei laboratori

1. Per quanto riguarda il funzionamento dei laboratori si rimanda allo specifico **Regolamento (Allegato 1)**.

Art. 9 – Contratti di prestazione d'opera

1. Per quanto riguarda le procedure e i criteri per la scelta del destinatario di proposta di contratto di prestazione d'opera (art. 45 del d.I. n. 129/2018) si rimanda al *Regolamento d'Istituto per l'attività negoziale*.

Art. 10 – Orario delle lezioni

1. L'orario delle lezioni si articola in cinque giorni settimanali, con un massimo di sette ore

giornaliere.

2. L'entrata in aula è prevista alle ore 8.00.

3. L'ingresso è consentito sin dalle ore 7.55.

4. I cancelli d'accesso nelle sedi di Largo Mineo e di via Vivaldi vengono chiusi alle h. 8.10, fatta eccezione per gli alunni autorizzati. Nei giorni in cui sono evidenti avverse condizioni atmosferiche, la chiusura degli stessi sarà ritardata di ulteriori 10 minuti. I cancelli vengono riaperti dalle h. 8.50 alle h. 9.00 per consentire l'ingresso degli alunni alla seconda ora di lezione.

5. Durante la prima ora di lezione non è consentito agli alunni, tranne che per casi eccezionali, di uscire dalle aule.

6. Durante le ore successive gli alunni potranno uscire dalle aule solo con l'autorizzazione dell'insegnante.

7. Qualora gli alunni di un'intera classe, o di parte di essa, debbano spostarsi all'interno dei locali scolastici per raggiungere, ad esempio, la palestra o il laboratorio o altri spazi, lo faranno subito dopo il suono della campanella, in maniera ordinata e silenziosa, sotto la vigilanza del docente titolare dell'attività.

8. – Modalità di svolgimento della pausa ricreativa.

Dalle ore 11.45 alle ore 12.00 tutti gli alunni effettueranno la pausa ricreativa all'interno dell'Istituto. La pausa ricreativa potrà effettuarsi sia nelle aule che negli spazi esterni dei plessi appositamente individuati.

E' fatto assoluto divieto di uscire fuori dall'istituto.

Durante l'intervallo-ricreazione, la vigilanza sarà effettuata dai docenti impegnati alla IV ora di lezione, i quali daranno indicazione se vorranno effettuare il loro servizio nelle aule o nelle pertinenze esterne.

I docenti appositamente individuati avranno l'onere della vigilanza su tutti gli alunni, prescindendo dalla classe di appartenenza.

Resta inteso che, con specifica disposizione di servizio a cura del Direttore SS.GG.AA., un congruo numero di collaboratori scolastici dovrà vigilare sia nelle zone comuni ovvero negli spazi di connessione delle aule (corridoi, atri, uscite di emergenza, zone antistanti i servizi igienici, etc) che nelle aree esterne.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, la ricreazione si svolgerà all'interno.

Art. 11 - Ritardi ed uscite anticipate

1. In casi di necessità è tollerato che gli alunni ritardino l'ingresso in aula sino alle ore 8.10 fino a 3 volte al mese.

2. Il docente in servizio avrà cura di annotare tale ritardo sul registro di classe, riportando l'ora di ingresso reale dei singoli alunni.

3. Superati i limiti del regime di tolleranza, l'alunno dovrà attendere l'inizio della seconda ora di lezione e verrà ammesso in classe dal docente presente alla seconda ora.

L'alunno che dovesse presentarsi in ritardo dopo le ore 9.00, potrà essere ammesso in classe solo eccezionalmente dal docente presente alla seconda ora. È consentito l'ingresso a seconda ora due volte al mese. Eccezionalmente, e per casi particolari, il consiglio di classe derogherà a tale limite.

Sono ammesse entrate oltre la seconda ora solo per motivi eccezionali e se autorizzati dal Dirigente scolastico o da suo delegato.

4. L'uscita anticipata è consentita solo per necessità. Non sono consentite, per nessun motivo, più di due uscite anticipate al mese.

5. Ogni uscita anticipata verrà annotata sul registro di classe dal docente. Ogni uscita anticipata verrà autorizzata dal docente della classe. Gli alunni minorenni saranno autorizzati ad uscire anticipatamente dal docente della classe e solo se prelevati da un genitore (o persona che esercita la

potestà genitoriale) o da persona precedentemente delegata. Nella norma, al fine di evitare interruzioni nelle attività didattiche, gli studenti saranno autorizzati ad uscire anticipatamente al termine dell'ora di lezione.

6. È espressamente vietata l'uscita anticipata durante l'ultima ora di lezione.

7. È vietato cumulare nella stessa giornata ritardi ed uscite anticipate.

8. Deroghe a parte, per ritardi o uscite anticipate, verranno adeguatamente vagliate e concordate ad inizio di anno tra dirigente scolastico e genitori di alunni pendolari.

9. Qualora si verifichi la necessità di licenziare anticipatamente un'intera classe per l'assenza di un docente, gli alunni potranno uscire in anticipo rispetto al termine dell'orario delle lezioni previsto per la giornata previo avviso telefonico ai genitori nella stessa giornata o avviso annotato sul registro elettronico nelle giornate precedenti che così avrà efficacia di comunicazione alle famiglie.

10. Il superamento dei limiti indicati nel presente articolo si configura come la mancanza disciplinare prevista dal successivo art. 29, comma 1, lett. a).

11. Le uscite anticipate non saranno consentite dal mese di maggio, tranne che per documentati motivi di salute.

Art. 12 - Assenze e giustificazioni

1. In caso di assenza, i titolari della potestà genitoriali – o l'alunno maggiorenne – dovranno tempestivamente provvedere a giustificare la stessa sul registro elettronico.

2. Superati i 10 giorni di assenza continuativa, oltre che la giustificazione, l'alunno dovrà esibire certificato medico che attesti che può essere riammesso in classe. Se l'assenza superiore ai 5 giorni è dovuta a motivi familiari l'alunno può essere ammesso in classe senza certificato medico se comunicata prima dell'assenza stessa.

3. In caso di mancata presentazione dello stesso è assolutamente vietata l'ammissione in classe dell'alunno, che verrà affidato all'ufficio di Presidenza perché provveda, in collaborazione con i docenti, a contattare la famiglia.

4. Si precisa che la festività all'inizio o in coda alle assenze non viene cumulata nel conto delle stesse.

5. Relativamente al presente articolo e al precedente art. 11 si precisa che le giustificazioni e le richieste di permesso degli alunni maggiorenni potranno essere prodotte dagli stessi. Gli alunni maggiorenni potranno giustificare le assenze autonomamente.

Art 13 - Vigilanza

1. L'ingresso nella scuola e nelle aule, così come l'uscita degli studenti, devono essere oggetto di concomitante sorveglianza sia da parte del docente che da parte del Collaboratore scolastico di turno.

2. I docenti sono responsabili della vigilanza sugli studenti durante l'intera ora di servizio.

3. Se un docente deve, in caso di emergenza, allontanarsi per pochi minuti dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe.

4. Al cambio dell'ora i docenti cureranno di raggiungere tempestivamente l'aula sede della successiva lezione.

5. Nel caso di spostamento dall'aula ad altri locali scolastici (spazi ginnici, aule speciali, auditorium, laboratori, etc.) i docenti avranno cura di accompagnare gli studenti.

6. Non è consentito fare uscire dalla classe più di uno studente per volta, fatta eccezione per i casi motivati. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli studenti da soli.

7. Al termine delle attività didattiche, i docenti provvederanno a verificare che i locali utilizzati siano lasciati in ordine.

Art. 14 – Regolamento transito dei veicoli e delle motociclette

1. La circolazione e la sosta di autoveicoli e di motocicli all'interno del perimetro scolastico è autorizzata, dal consiglio di istituto, secondo le modalità descritte nei successivi commi.

2. Nella sede centrale, autoveicoli e motocicli devono procedere, a bassa velocità, lungo i viali segnati come da schema seguente nel quale vengono indicate, altresì, le aree destinate al parcheggio.

3. Nella sede centrale, autoveicoli e motocicli entrano ed escono dal cancello laterale di sinistra

(guardando l'edificio).

4. I conducenti dei veicoli e delle moto che intendono entrare e posteggiare nell'area designata, devono farne richiesta scritta compilando l'apposito modulo. L'I.I.S. Damiani Almeyda - Crispi declina ogni responsabilità circa furti, danneggiamenti, atti vandalici, incidenti, subiti dagli autoveicoli e dai motocicli di cui al presente articolo.

5. L'autorizzazione ad entrare in istituto può essere revocata in qualsiasi momento dal D.S.

6. Nella sede di via Vivaldi è autorizzato l'accesso dei motocicli a motore spento. L'accesso e la sosta di autoveicoli nella zona antistante il plesso sono vietati; in casi eccezionali ed esclusivamente per gravi motivi il Dirigente, su richiesta scritta può autorizzare il transito o la sosta.

Art. 15 – Accesso ai locali scolastici

1. È proibito alle persone estranee all'istituto, compresi genitori e parenti degli alunni o del personale, di entrare e di circolare liberamente all'interno dei locali scolastici e nelle aree di pertinenza.

2. Chiunque abbia interesse, a qualsiasi titolo, a entrare nei locali dell'istituto deve rivolgersi esclusivamente al personale di portineria dove, previo riconoscimento, verrà indirizzato ai locali e alle persone di competenza (presidenza, segreteria, ecc.).

3. Qualora la persona estranea debba recarsi, durante le ore di lezione, in un'aula (o laboratorio o palestra), il personale ausiliario, su autorizzazione del dirigente o di un suo collaboratore, è tenuto ad accompagnarla fino al raggiungimento dell'aula (o laboratorio o palestra).

Art. 16 – Utilizzo palestre scolastiche e/o campi sportivi.

1. Gli alunni devono indossare le scarpe ginniche pulite e indumenti idonei all'attività da svolgere, sia che partecipino attivamente alla lezione, sia che assistano, come esonerati, all'attività pratica. Gli alunni non devono indossare oggetti che possono diventare pericolosi come fermagli, orecchini, spille, collane. Nel caso di infortunio, se sprovvisti di abbigliamento adeguato, l'Assicurazione potrebbe non risponderne.

2. È vietato agli studenti usare gli attrezzi o entrare nella palestra senza la presenza dell'insegnante di Educazione Fisica.

3. Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi denaro, orologi ed altri oggetti di valore nei campi sportivi o nella palestra. Gli insegnanti e il personale addetto alla pulizia della palestra non sono obbligati a custodire tali oggetti e non sono tenuti a rispondere di eventuali ammanchi.

4. L'eventuale infortunio del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, deve essere denunciato verbalmente all'insegnante entro il termine della lezione o al massimo entro la fine delle lezioni della mattinata in cui è avvenuto. In caso contrario l'Assicurazione potrebbe non risponderne.

5. Eventuali danneggiamenti volontari alla struttura della palestra e/o agli oggetti ed attrezzi debbono essere addebitati al/ai responsabile/i, oppure all'intera classe presente quel giorno qualora non si riesca ad individuare il responsabile.

6. È vietato prendere attrezzature di propria iniziativa senza la preventiva autorizzazione dell'insegnante.

7. Al termine delle lezioni la palestra e i campi sportivi devono essere lasciati puliti.

8. Gli alunni che partecipano ad attività sportive a livello agonistico devono farsi rilasciare dal medico curante un certificato che ne attesti la sana e robusta costituzione fisica.

9. In base al Decreto del Ministero per la Salute dell'8 agosto 2014, anche gli alunni che svolgono attività fisico-sportive non agonistiche parascolastiche devono essere provvisti di certificato medico. Sono definite attività parascolastiche quelle attività fisico-sportive svolte in orario extracurricolare, con la partecipazione dell'insegnante, finalizzate alla partecipazione a gare e campionati e caratterizzate da competizioni tra atleti (ad esempio attività non agonistiche per società affiliate alle Federazioni sportive nazionali e al Coni, Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale). Sono escluse dalla definizione di attività parascolastiche le attività ginnico motorie con finalità ludico-ricreative, ginnico-formative, riabilitative o rieducative anche se svolte in orario extracurricolare. I medici certificatori sono il medico di medicina generale per i propri assistiti, il pediatra di libera scelta per i propri assistiti e il medico specialista in medicina dello sport ovvero i

medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Il certificato ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio.

Art. 17– Utilizzazione degli ascensori

1. Gli ascensori non sono ad uso pubblico ma soltanto di chi (sia docenti che alunni) abbia reali problemi di carattere fisico che impediscono l'uso delle scale.
2. L'autorizzazione all'uso dell'ascensore sarà concessa dietro presentazione di relativo certificato medico.

Art. 18 – Utilizzazione scale antincendio

1. È severamente vietato sostare o accedere nei locali scolastici attraverso le scale antincendio.

Art. 19 – Somministrazione farmaci in ambito scolastico.

Per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci in ambito scolastico si rimanda allo specifico **Regolamento (Allegato 2)**.

Art. 20 – Divieto di uso di telefoni cellulari

1. È consentito l'utilizzo del cellulare in classe quale “strumento compensativo di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al Regolamento di Istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative” (nota n. 107190 del 19 dicembre 2022 successivamente modificata con nota 3592 del 19.09.2023).
2. È vietato a studenti, docenti o altri operatori scolastici in servizio, l'uso del cellulare per scopi personali durante l'attività didattica e nei percorsi di ingresso/uscita. La scuola declina ogni responsabilità in caso di danni, furti o smarrimenti e violazioni al diritto di riservatezza e privacy.
3. Il presente Regolamento si riferisce alla Circolare del 19 dicembre 2022 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che sottolinea come i dispositivi elettronici rappresentino un elemento di distrazione per chi li usa, per i compagni oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente, configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati a prevenire e scoraggiare tali comportamenti e secondo una logica educativa, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi. Per tale motivo è possibile sanzionare comportamenti scorretti facendo riferimento all'articolo 29 comma 1 lett. a e all'articolo 30 comma 1 lett. a.

Art. 21 – Divieto di fumo

È severamente vietato fumare, nonché l'utilizzo delle sigarette elettroniche, nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica.

Art. 22 - Viaggi d'istruzione e visite guidate

Per quanto riguarda i viaggi di istruzione e le visite guidate, si rimanda allo specifico **Regolamento (Allegato 3)**.

Quando l'attività viene organizzata all'interno di uno dei plessi della scuola, non è consentito lo spostamento degli alunni da un plesso all'altro, tranne nei casi in cui venga garantita l'attività didattica per l'intero orario scolastico. La partecipazione delle classi degli altri plessi avverrà tramite collegamento online. Per tale motivo è auspicabile ed opportuno che le attività siano organizzate in tutti i plessi dell'Istituto, in modo che sia equamente ripartita la possibilità di partecipazione in presenza degli alunni.

Art. 23 – Diritti degli studenti

1. Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono. La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario a servizi offerti dagli enti territoriali. La Scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo

scambio fra le diverse culture. La Scuola, compatibilmente con le risorse economiche e professionali, organizza servizi alla persona e di counseling anche nell'ambito del Centro Informazione e Consulenza (laddove presenti). Ogni dato psicofisico e personale, riferito allo studente, rilevante nell'attività formativa, è registrato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità. La scuola garantisce ambienti e strutture adeguate agli studenti con disabilità.

Art. 24 – Assemblee studentesche

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 6, d.lgs. n. 297/1994, gli studenti di ciascuna classe hanno diritto a un'assemblea al mese della durata di due ore.
2. La richiesta dell'assemblea, indirizzata al dirigente scolastico, deve essere sottoscritta dai rappresentanti di classe o dalla maggioranza degli studenti della classe; tale richiesta, di norma, deve essere prodotta almeno tre giorni prima dello svolgimento dell'assemblea e deve contenere l'indicazione della data di svolgimento dell'assemblea di classe nel mese precedente nonché l'indicazione dell'ordine del giorno, della data e delle ore di lezione interessate nonché il consenso dei docenti impegnati in quelle ore.
3. Il dirigente scolastico, per motivi di tipo organizzativo, nell'accogliere la richiesta può modificare la data e le ore per lo svolgimento dell'assemblea che non può, in ogni caso, essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana.
4. L'assemblea di classe viene autorizzata esclusivamente dal dirigente scolastico o da un suo delegato.
5. Dello svolgimento dell'assemblea di classe viene fatta menzione sul registro di classe.
6. Gli studenti possono darsi un presidente e un segretario per lo svolgimento dell'assemblea di classe di cui, in ogni caso, viene redatto relativo verbale custodito dalla presidenza dell'istituto.
7. Su richiesta dei rappresentanti degli studenti, qualora l'ordine del giorno presenti argomenti di interesse comune, in sostituzione delle assemblee delle singole classi, può avere luogo un'assemblea di più classi di un intero corso o di classi parallele; tale assemblea è concessa relativamente alla disponibilità dei locali.
8. Per quanto attiene alle modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea di cui al comma precedente, si rimanda alle norme, contenute nel presente articolo, riguardanti le modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea di classe.
9. Il dirigente scolastico e gli insegnanti hanno diritto di assistere a tutte le assemblee degli studenti.

Art. 25 – Funzionamento dell'assemblea studentesca d'istituto

1. L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti d'istituto, della maggioranza del comitato studentesco, o del 10% degli studenti.
2. L'ora di inizio dell'assemblea è fissata in via permanente, alle 10.00.
3. Il giorno fissato per l'assemblea, come di consueto, alle ore 8.00, gli alunni di tutte le sedi si recheranno nelle loro classi dove il docente in servizio della prima ora di lezione effettuerà l'appello.
4. Gli alunni frequentanti la sede presso la quale si svolge l'assemblea d'istituto saranno licenziati al termine della seconda ora.
5. Gli alunni frequentanti le altre sedi saranno licenziati al termine della prima ora, per consentire loro di raggiungere la sede presso la quale si svolge l'assemblea di istituto.
6. L'assemblea d'istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento dove vengono indicate le modalità di partecipazione e d'intervento degli studenti. Nelle more della definizione di questo regolamento si applica – per quanto compatibile - quanto previsto all'art. 1.
7. L'ordinato svolgimento dell'assemblea è assicurato dal presidente o, in mancanza, da un alunno designato dal comitato studentesco.
8. Il presidente assume la responsabilità diretta circa eventuali danni arrecati all'arredo e alle strutture della scuola durante il tempo di svolgimento dell'assemblea.
9. Dello svolgimento dell'assemblea deve essere redatto relativo verbale su un apposito registro, il quale, debitamente controfirmato dal segretario e dal presidente (o, in mancanza, da almeno sei membri del comitato studentesco), deve essere depositato presso la presidenza dell'istituto.
10. Il dirigente scolastico, o un suo delegato, ha potere di intervento constatata l'impossibilità di

ordinato svolgimento dell'assemblea.

11. La partecipazione all'assemblea è libera, pertanto chi vuole può lasciare i locali dell'istituto al termine delle lezioni previste per il giorno dell'assemblea.

Art. 26 – Consultazione degli studenti

1. Su fatti rilevanti dell'organizzazione della vita scolastica, gli studenti possono essere chiamati a esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

2. Soggetti promotori di tali consultazioni possono essere:

- i componenti del consiglio d'istituto;
- il comitato studentesco;
- almeno un terzo degli alunni iscritti.

3. La richiesta deve indicare le modalità e gli scopi della consultazione e deve essere inoltrata al consiglio d'istituto che l'accoglie o la respinge con la dovuta motivazione.

Art. 27 – Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a: frequentare regolarmente i corsi; assolvere assiduamente agli impegni di studio; mantenere un comportamento corretto e collaborativo; avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro; osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento, in particolare non sostando lungo le scale antincendio ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico; utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

Art. 28 – Responsabilità disciplinare degli studenti

1. Gli studenti sono i beneficiari di tutti i servizi offerti dalla Scuola e hanno il dovere di rispettare le regole sociali stabilite assumendosi, in caso contrario, la piena responsabilità delle conseguenze derivanti.

2. La responsabilità disciplinare è personale, la sanzione è pubblica.

3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui.

5. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia, e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

6. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancanza.

7. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

8. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative).

Art. 29 - Mancanze disciplinari

1. Sulla base dei doveri generali individuati dal precedente articolo 28, i seguenti comportamenti si configurano come mancanze disciplinari:

a) condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale, mancanze ai doveri di diligenza e puntualità, prima inosservanza al divieto di fumo, disturbo e/o utilizzo non autorizzato del telefono cellulare o di altro dispositivo elettronico durante le lezioni;

b) reiterate scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità, violazioni non gravi alle norme di

sicurezza;

c) gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale; disturbo continuato e reiterato durante le lezioni; mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità; ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti o al personale; offese alle convinzioni religiose di individui e gruppi; esaltazione e incitamento alla discriminazione razziale e culturale; molestie continuate nei confronti di altri; uso di sostanze psicotrope all'interno dell'Istituto; comportamenti qualificati come bullismo (violenza fisica, psicologica o intimidazione del gruppo, specie se reiterata; isolamento della vittima) e come cyberbullismo, ossia l'estensione del bullismo attraverso la rete (*Flaming, Harassment, Cyberstalking, Denigration, Outing and trickery, Impersonation, Exclusion, Cyberbashing, Sexting*), se i fatti non acquisiscono una più grave rilevanza penale;

d) danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri;

e) altri fatti di rilevanza penale, che violano la dignità e il rispetto della persona umana, o che arrechino pericolo all'incolumità delle persone.

Art. 30 – Sanzioni disciplinari

1. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui agli articoli precedenti, si prevedono i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

a) richiamo verbale per le mancanze indicate all'art. 29 comma 1 lett. a). Nel caso di utilizzo non autorizzato del telefono cellulare o di altro dispositivo elettronico, il docente della classe procederà al suo ritiro, prendendolo in consegna per le ore di servizio. I genitori saranno immediatamente avvertiti dell'accaduto. Lo stesso sarà riconsegnato all'alunno al termine della lezione.

b) richiamo scritto per le mancanze indicate all'art. 29 comma 1 lett. b);

c) studio individuale a scuola per 5 giorni o altra attività alternativa, ovvero allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni per le mancanze indicate all'art. 29 comma 1 lett. c);

d) studio individuale a scuola per 10 giorni o altra attività formativa, ovvero allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni per le mancanze indicate all'art. 29 comma 1 lett. d);

e) allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni per le mancanze indicate all'art. 29 comma 1 lett. e). La durata della sanzione è commisurata alla gravità del reato o al permanere dell'eventuale situazione di pericolo e può comportare l'allontanamento fino al termine delle lezioni, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi nei casi e nelle situazioni espressamente previsti dall'art. 4, comma 9 bis, del d.P.R. n. 249/1998 e successive integrazioni e modificazioni.

2. In caso di recidiva si potrà applicare la sanzione immediatamente superiore a quella prevista per l'infrazione commessa. Per recidiva s'intende la reiterazione della violazione dei doveri.

3. Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari inflitte nel corso dell'anno scolastico.

4. L'allontanamento dalle lezioni, salvo il caso di recidiva, può prevedere l'obbligo della frequenza.

5. È possibile, quindi, sospendere condizionalmente la sanzione, che verrà scontata in caso di recidiva.

6. La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3, l. n. 241/1990).

Art. 31 – Organi competenti a comminare le sanzioni disciplinari

1. L'insegnante è competente per le sanzioni di cui alla lettera a) e b) del comma 1 del precedente articolo 30.

2. Il dirigente scolastico o un suo delegato è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola.

3. Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola per un periodo inferiore a 15 giorni.

4. Il Consiglio d'Istituto decide sulle sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

5. L'organo competente a determinare la sanzione disciplinare deve offrire allo studente la possibilità

di sostituire le sanzioni (ad eccezione di quella prevista dalla lett. e del comma 1 dell'articolo 29), con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni alla scuola, attività di volontariato o altra attività, concordata con il coordinatore della classe frequentata dallo studente e con la famiglia.

6. Per le sanzioni che comportino l'allontanamento dalla scuola da 5 a 15 giorni, il Consiglio di Classe stabilisce le modalità per garantire che lo studente non abbia un danno dall'interruzione temporanea della frequenza. Lo studente e la famiglia hanno l'obbligo di rispettare il piano di recupero predisposto dal Consiglio di Classe.

7. Non è consentita l'astensione nelle votazioni degli Organi competenti a comminare le sanzioni disciplinari. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Le riunioni del Consiglio d'istituto sono pubbliche. Ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, coloro che hanno diritto al voto per le elezioni del Consiglio d'istituto.

Art. 32 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

1. Per la sanzione del richiamo verbale, prevista dall'art. 29, comma 1, lett. a), il docente, davanti a testimoni, contesta allo studente la violazione del regolamento di disciplina su fatti espliciti. Lo studente espone le proprie considerazioni e giustificazioni. Il docente impartisce il richiamo verbale.

2. Per la sanzione del richiamo scritto, prevista dall'art. 29, comma 1, lett. b), stessa procedura del comma precedente, ma la motivazione deve essere scritta sul registro di classe e la sanzione può essere comunicata alla famiglia degli studenti minorenni.

3. Per le sanzioni previste dall'art. 29, comma 1, lett. c) e lett. d), il dirigente scolastico effettua la contestazione d'addebito che viene notificata in modo scritto all'alunno ed alla famiglia degli studenti minorenni. Il Consiglio di classe si riunisce – con la presenza di tutte le componenti - per ascoltare le giustificazioni dell'alunno, invitati i genitori, e quindi irroga la sanzione disciplinare.

4. Per le sanzioni previste dall'art. 29, comma 1, lett. e), si riunisce il Consiglio d'istituto con le medesime modalità del comma precedente.

5. Gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito lo studente interessato a propria discolta, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo stesso e disponibili ad assisterlo, al momento dell'audizione. In caso di indisponibilità l'audizione avverrà in presenza di due testimoni indicati dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

6. Contro le decisioni degli organi competenti è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla notifica, secondo le forme previste dalla normativa vigente, all'apposito Organo di Garanzia. Il ricorso non interrompe la sanzione, ma gli eventuali ulteriori effetti, se accolto.

7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

8. Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare, debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.

Art. 33 – Organo di garanzia interno

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine la sanzione si ritiene confermata.

2. L'organo di garanzia interno è composto da due docenti designati dal consiglio di istituto, da un rappresentante maggiorenne eletto dagli studenti del comitato studentesco e da un rappresentante dei genitori da scegliere tra i non eletti in consiglio di istituto interpellati in ordine alle preferenze ottenute, è presieduto dal dirigente scolastico. Si prevede la nomina di membri supplenti per la componente studenti e genitori, in caso di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore).

3. Per quanto riguarda il funzionamento, per la validità delle deliberazioni, sarà necessario che siano presenti almeno tre dei cinque membri di cui l'Organo è composto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

4. L'organo di garanzia interno interviene oltre che sulle sanzioni disciplinari anche sui conflitti in

merito all'applicazione del Regolamento di istituto, su richiesta di chiunque ne abbia interesse. Le funzioni dell'organo di garanzia interno sono:

- controllo sull'applicazione del Regolamento (tramite interviste, questionari, statistiche ...);
- proposta di eventuali modifiche/integrazioni (a seguito delle indagini effettuate);
- facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti;
- informazione sul Regolamento di istituto (distribuzione di materiali, controllo sull'efficacia degli interventi informativi);
- assistenza ai Consigli di Classe nella definizione delle sanzioni sostitutive;
- assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola durante e dopo il provvedimento stesso;
- intermediazione con l'Autorità Giudiziaria in caso si renda necessario.

Art. 34 – Patto educativo di corresponsabilità

1. La competenza ad elaborare e modificare il patto educativo di corresponsabilità spetta al Consiglio di istituto, sentito il Collegio dei docenti.
2. Il testo del patto di corresponsabilità è pubblicato nella bacheca di ARGO.
3. I titolari della potestà genitoriali, o l'alunno maggiorenne, dovranno leggere attentamente il suddetto patto di corresponsabilità e mettere la spunta per presa visione e adesione.